

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 1

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### TRIVA

PER CONCORSO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE - NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 479 E 81, CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE (FALSITA IDEOLOGICA COMMessa DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI, CONTINUATA); E PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 324 DEL CODICE PENALE (INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO).

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(MORLINO)

il 18 luglio 1979

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 12 luglio 1979

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena mi ha inviato l'alegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Triva Rubes per la trasmissione alla Camera dei Deputati.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 238/77 della Procura di Modena).

*Il Ministro*

MORLINO

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati*

Roma

Modena, 22 giugno 1979

Si richiede l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 15 del codice di procedura penale a carico di: Triva Rubes, nato a Mantova il 16 febbraio 1921, domiciliato a Modena, via Bentivoglio 17, deputato al Parlamento, imputato:

a) in concorso con Zanasi Gianpaolo del delitto di cui agli articoli 81 capoverso, 110, 479 del codice penale perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di sindaco *pro tempore* del comune di Modena

ed il secondo quale imprenditore edile, legale rappresentante della società per azioni « Villaggio Zeta Due », in più occasioni stipulavano n. 3 convenzioni preliminari al rilascio di licenze edilizie allo Zanasi per edificare su aree destinate all'edilizia popolare ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, nelle quali, contrariamente al vero, veniva attribuita alla citata società per azioni « Villaggio Zeta Due » la qualità di proprietaria delle aree per le quali veniva richiesta la licenza edilizia.

In Modena il 14 luglio 1969 ed il 16 aprile 1970;

b) del delitto di cui all'articolo 324 del codice penale perché, in qualità di sindaco *pro tempore* del comune di Modena, dopo aver espresso, nella funzione di presidente della commissione per il coordinato utilizzo delle aree destinate alla edilizia popolare, parere favorevole all'intervento diretto dei privati sulle aree stesse, ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 aprile 1962, n. 167, al fine di favorire la speculazione edilizia dell'imprenditore Zanasi Gianpaolo, prendeva privato interesse negli atti del proprio ufficio, dapprima stipulando le convenzioni ideologicamente false di cui al capo precedente onde permettere allo Zanasi, non giuridicamente proprietario dei terreni, di ottenere la licenza edilizia sugli stessi e quindi successivamente omettendo di accertare che le convenzioni fossero trascritte come previsto dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, ed infine omettendo di curare, ai sensi dell'articolo 32 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, la espropriazione dei terreni oggetto delle precedenti convenzioni e per i quali non era stata ancora rilasciata la licenza edilizia.

In Modena dal 14 luglio 1969 fino al marzo 1972.

Nei primi giorni dell'ottobre 1976 un comitato cittadino modenese, autodefinitosi « Comitato per una città a misura d'uomo » esponeva una serie di manifesti poi definiti « lenzuolata » nei quali venivano mosse aspre critiche anche dal punto di vista penale, all'operato degli ammi-

nistratori modenesi con particolare riguardo allo sviluppo edilizio relativo a diverse zone della città. Qualche giorno dopo le stesse accuse venivano reiterate in una seduta del consiglio comunale, dal consigliere democratico cristiano Carlo Giovannardi e quindi della vicenda si interessava la stampa nazionale ed in particolare il quotidiano *Il Resto del Carlino*.

Su esplicita richiesta pervenuta dalla procura generale della Repubblica di Bologna, in data 11 ottobre 1976, questo ufficio apriva una formale inchiesta onde accertare la veridicità di quanto lamentato, potendosi ravvisare nei fatti stessi estremi di reato.

Una prima serie di indagini veniva disposta tramite la squadra mobile della locale questura, la quale riferiva con rapporto in data 26 marzo 1977.

Dal citato rapporto mentre emergeva la insussistenza di fatti penalmente rilevanti nella maggior parte delle lamentate circostanze, si evidenziava al contrario una serie di irregolarità relative allo sviluppo edilizio della zona di « San Faustino » che facevano sorgere il sospetto di una preordinata volontà dei pubblici amministratori ed in particolare di quelli che con gli imprenditori edili avevano avuto più diretti rapporti (sindaco, assessore all'urbanistica) di favorire la speculazione edilizia di alcuni imprenditori ed in particolare di tale Zanasi Gian Paolo all'epoca presidente della società per azioni « Villaggio Zeta Due ».

Risultava infatti che buona parte della citata zona di « San Faustino », in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, era stata destinata all'edilizia economica e popolare; che la commissione per il coordinato utilizzo delle aree per l'edilizia economica e popolare, aveva espresso parere favorevole per l'intervento dei privati proprietari sulle aree stesse, onde evitare la prevista espropriazione, e che lo Zanasi, procurandosi la disponibilità delle aree stesse, con successive operazioni aveva potuto effettuare dei rilevanti guadagni, mentre in definitiva le costruzioni poi realizzate erano risultate del tutto difformi da quelle che lo spirito della legge prevede-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

va, e che i canoni d'affitto conseguentemente richiesti per tali abitazioni, erano del tutto esorbitanti rispetto alle stesse previsioni della legge.

In sostanza, può ritenersi che la speculazione edilizia dello Zanasi sia stata agevolata dai pubblici amministratori, nel seguente modo: lo Zanasi, mediante compromessi mai registrati e mai esibiti, avrebbe acquisito la disponibilità di vaste aree edificabili di proprietà di privati che o non avevano voluto richiedere la relativa licenza, o non avevano potuto ottenerla per varie cause; ovviamente trattandosi di terreni soggetti ad espropriazione, lo Zanasi aveva potuto acquistarli per somme relativamente modeste. Successivamente l'imprenditore edile dovendo, prima di richiedere le licenze edilizie, stipulare con il comune delle convenzioni preliminari previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, pur non essendo giuridicamente proprietario dei terreni, era stato ammesso a stipulare le convenzioni, nelle quali alla società da lui rappresentata era stata falsamente attribuita la qualifica di « proprietaria dei terreni »; così da un lato lo Zanasi aveva potuto realizzare una massiccia evasione fiscale non regolarizzando mai le promesse di vendita e dall'altro rivendendo in breve lasso di tempo i terreni stessi ad altre società aveva potuto realizzare altissimi guadagni. Successivamente all'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, poiché lo Zanasi o i suoi aventi causa (in maniera sostanziale ma non formale) non avevano ancora ottenuto le licenze edilizie, i terreni stessi avrebbero dovuto essere espropriati in quanto la citata legge faceva eccezione esclusivamente per i terreni ceduti in proprietà a singoli od a cooperative che avessero i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari; al contrario, non solo nessuna espropriazione venne promossa dal comune di Modena, ma successivamente, in data 15 marzo 1974, venne stipulata una nuova convenzione (quando ormai per legge non potevano più essere stipulate) nella quale si facevano confluire, con alcune parziali modifiche, quelle precedenti,

facendo falsamente figurare che gli attuali stipulanti (effettivamente e giuridicamente proprietari dei terreni) fossero aventi causa dei precedenti stipulanti, mentre nessun passaggio di proprietà ovviamente era mai avvenuto, e ciò all'evidente fine di sanare la invalidità delle precedenti convenzioni.

Inoltre, contrariamente al preciso disposto della legge (articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904) le licenze edilizie, concesse tardivamente dopo la entrata in vigore della legge n. 865 del 1971 furono rilasciate senza richiedere la trascrizione delle convenzioni (trascrizione impossibile tenuto conto che originariamente gli stipulanti non erano proprietari dei terreni) ed infine, sempre in dispregio della legge sull'edilizia popolare che prevedeva la costruzione di edifici destinati esclusivamente ad abitazioni, furono autorizzate costruzioni relative ad uffici e negozi ed in complesso aventi carattere tutt'altro che economico.

Infine, non fu esercitata la vigilanza prevista dall'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per accertare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e per promuoverne eventualmente la demolizione.

Nel suddescritto comportamento tenuto dai pubblici amministratori ed in particolare dai sindaci *pro tempore* e dall'assessore all'urbanistica che, a prescindere dall'ipotizzabile concorso di altri organi, anche collegiali, avevano quanto meno la possibilità di influire più o meno direttamente sulle scelte urbanistiche, questo ufficio a prescindere dalla possibilità di ipotizzabili episodi di corruzione, allo stato non dimostrabili, ha ritenuto di ravvisare gli estremi dei reati di falso ideologico in atto pubblico ed interesse privato in atti di ufficio.

Poiché il Triva Rubes, già deputato al Parlamento nella passata legislatura ed attualmente rieletto alla stessa carica, era negli anni dal 1969 al 1972 (anni in cui iniziò la stipula delle convenzioni con lo Zanasi) sindaco del comune di Modena e presidente della commissione per il coordinato utilizzo delle aree per l'edilizia economica e popolare, questo ufficio ritiene

di dover procedere a suo carico per le responsabilità relative al suindicato periodo.

In particolare, a carico del Triva sono emerse responsabilità commissive in ordine alla stipulazione delle tre convenzioni ideologicamente false ed invalide con lo Zanasi e, successivamente, omissive per non aver richiesto la trascrizione delle convenzioni stesse e per non aver promosso la espropriazione dei terreni oggetto di convenzione e per i quali non era ancora stata rilasciata licenza edilizia, dopo l'entrata in vigore della legge n. 865 del 1971.

Si fa presente che l'indiziato, dopo la formalizzazione della istruttoria richiesta da questo ufficio in data 18 ottobre 1977,

si è spontaneamente presentato al giudice istruttore, ai sensi dell'articolo 250 del codice di procedura penale per rendere le proprie giustificazioni.

Per i motivi sopra esposti si richiede a codesta onorevole Camera dei deputati la necessaria autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 15 del codice di procedura penale, segnalando che nella seduta del 21 febbraio 1979 la Camera dei deputati della precedente legislatura aveva concesso la richiesta autorizzazione.

Modena, li 22 giugno 1979.

*Il Procuratore della Repubblica*

(dottor LUIGI ALBANO)